

PRIME RIFLESSIONI SUL “NUOVO” GIUDIZIO D’APPELLO

di Antonia Antonella Marandola

SOMMARIO: 1. Il d.lgs. n. 11 del 2018: la riforma della disciplina delle impugnazioni. – 2. I nuovi profili della legittimazione soggettiva e oggettiva. – 3. Le impugnazioni delle decisioni relative ai reati di competenza del giudice di pace. – 4. L’agevolazione della progressione processuale. – 5. Le disposizioni introdotte dalla l. n. 103 del 2017: primi dubbi interpretativi. – 6. (*Segue*) Il concordato in appello. – 7. (*Segue*) Le diversificate ricostruzioni sulla disciplina della rinnovazione dibattimentale. – 8. Alcune specificazioni sui motivi del ricorso in Cassazione. – 9. Conclusioni.

1. Il d.lgs. n. 11 del 2018: la riforma della disciplina delle impugnazioni.

Con l’approvazione del d.lgs. n. 11 del 2018, pubblicato nella G. U. 19 febbraio 2018, n. 41, è stata completata la riforma del giudizio di appello sul quale era già intervenuta la l. n. 103 del 2017.

Non sono del tutto chiare le ragioni che hanno condotto alla scansione temporale della modifica, anche considerando che i lavori Commissione ministeriale presieduta dal Cons. Carcano, chiamata ad elaborare lo schema di legge delega, era stata completata con largo anticipo.

Invero, come si è già avuto modo d’indicare, i due provvedimenti affrontavano ed affrontano tematiche diverse¹. La legge n. 103 del 2017 ha regolato i profili legati ai poteri di cognizione e di decisione; nonché le questioni collegate sia alla proposizione dell’impugnazione, ancorché in un quadro più ampio, e i temi legati al successivo ricorso in cassazione delle sentenze emesse in secondo grado; il d. gs. n. 11 del 2018 si occupa, specificatamente, del tema della legittimazione soggettiva ed oggettiva.

Considerata in qualche modo la compenetrazione dei vari aspetti indicati non appare inopportuno – a questo punto – considerare il quadro complessivo che emerge dall’intervento di riforma, anche perché – a differenza di altre (recenti) previsioni – con la loro pubblicazione tante norme troveranno immediata operatività, salve le inevitabili – spesso controverse – questioni di diritto transitorio.

Del resto, sui profili toccati dalla l. n. 103 del 2017 si segnalano già le prime prese di posizione della dottrina², alcune pronunce della giurisprudenza anche a sezioni unite, nonché prassi e protocolli operativi.

¹ V., volendo, A. MARANDOLA, [La riforma Orlando si completa: approvato il decreto legislativo sulle impugnazioni](#), in questa Rivista, fasc. 10/2017, p. 260 ss.

² Cfr., AA.VV., *La riforma della giustizia penale*, a cura di A. Marandola – T. Bene, Milano, 2017; AA.VV., *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017;

2. I nuovi profili della legittimazione soggettiva e oggettiva.

Fermo restando quanto previsto in punto di appello delle sentenze emesse all'esito del rito abbreviato, dell'applicazione della pena su richiesta, della sentenza predibattimentale, nonché in tema d'impugnazione delle sentenze relativamente alle misure di sicurezza, si prevede che l'imputato possa appellare tutte le sentenze di condanna, mentre l'appello del pubblico ministero sarà limitato ai casi in cui queste decisioni abbiano modificato il titolo del reato, escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593, comma 1, c.p.p.).

Pertanto, con riferimento alla "quantità" della pena, il pubblico ministero potrà soltanto ricorrere in cassazione.

Il pubblico ministero potrà, invece, appellare tutte le sentenze di proscioglimento, mentre l'imputato, salvo che si tratti di decisioni di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non l'ha commesso, potrà appellare le altre sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento (art. 593, comma 2, c.p.p.).

Con riferimento all'imputato, considerato il tema dell'interesse ad impugnare, legato al possibile pregiudizio della decisione, nonostante la riforma, residua la questione degli effetti in sede civile della sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 cpv.

Sotto tale aspetto non è stata condivisa, evidentemente, la proposta – suggerita dalla Commissione Carcano – di intervenire sugli artt. 652 e 653 c.p.p. Si è preferito mantenere il diritto d'appello per le sole sentenze di proscioglimento, ampiamente liberatorie che escludono la responsabilità penale dell'imputato; ma è pacifico, che esse, qualora siano pronunciate ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., possono provocare all'imputato un pregiudizio derivante dal mancato dispiegamento di effetti extrapenali. Pertanto, come si è già avuto modo d'indicare, sarebbe stato certamente opportuno affiancare alla riforma normativa la modifica degli artt. 652 e 653 c.p.p., al fine di eliminare alla radice l'interesse dell'imputato ad appellare le sentenze di proscioglimento emesse perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Tra l'altro, la suggerita proposta di riforma sarebbe apprezzabile anche per porre fine alla "ipertutela" oggi accordata al soggetto danneggiato dal reato, che può costituirsi parte civile nel processo penale e che, in caso di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, gode di

AA.VV., *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017; AA.VV., *Riforma Orlando: tutte le novità*, a cura di C. Parodi, Milano, 2017; AA.VV., *Speciale-Riforma Orlando (I)*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1274 ss.; M. GIALUZ, *Le impugnazioni*, in M. GIALUZ - A. CABIALE - J. DELLA TORRE, [Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 173 ss.; A. MARANDOLA, *Riforma Orlando. I profili processuali: prime considerazioni*, in *Studium iuris*, 2017, 1109 ss.; E. MARZADURI, *Un intervento dal contenuto ampio ma non sistematico*, in *Guida dir.*, 2017, n. 31, p. 84 ss.; nonché, D. FERRANTI, *Riflessioni sulle linee guida della riforma del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2631 ss.

un'altra *chance* per dimostrare la commissione del fatto dannoso da parte dell'imputato nell'ambito del giudizio civile, potendo contare sulla mancanza di effetti extrapenalistici di tale forma di proscioglimento e sul più elastico criterio decisorio del "più probabile che non" previsto in sede civile.

Tuttavia, ora, non essendo possibile, stante le diverse regole di giudizio, sollevare una questione di legittimità costituzionale in sede civile, dovrebbe riconoscersi la legittimazione ad appellare queste decisioni, ovvero a proporre una questione di legittimità costituzionale dei riferiti artt. 652 e 553 c.p.p.

Con una soluzione (compromissoria) si è, poi, previsto che il pubblico ministero possa proporre ricorso per cassazione con effetti favorevoli all'imputato. Si è, conseguentemente, inserito, dopo la previsione in tema di interesse ad impugnare, un nuovo comma 4 *bis* dell'art. 568 c.p.p.

La previsione che, sicuramente coagulerà attorno a sé l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, al di là di interpretazioni forzate sulle finalità legate a rilevi ordinamentali sul ruolo del p.m., configura il riconoscimento del pubblico ministero come soggetto orientato ad assicurare la legalità del processo, superando il mero compito di soggetto titolare del potere di accusa, già evidenziato dagli artt. 358 c.p.p., dal dovere di richiedere l'archiviazione, dalla legittimazione a proporre la domanda di revisione.

È verosimile che proprio in ragione del mezzo individuato (solo ricorso per cassazione) e dei motivi di ricorribilità, l'atto sarà limitato alla deduzione della sola violazione della legge³. Appare difficile, benché non possa essere del tutto escluso, che l'organo d'accusa devolva il controllo sulla motivazione della sentenza o sulla mancata assunzione di una prova decisiva.

L'esclusione dell'appellabilità della sentenza di condanna alla sola ammenda è stata estesa "in ogni caso" (dunque anche per la sentenza emessa a seguito di abbreviato)⁴ alla sentenza di proscioglimento relativa alle contravvenzioni punite con una pena dell'ammenda o con una pena alternativa (art. 593, comma 3, c.p.p.). L'intervento, si legge nella Relazione di accompagnamento, si giustifica ed appare del tutto ragionevole, anche in considerazione della limitata gravità delle fattispecie contravvenzionali, punite con sanzione non detentiva e dello scarso allarme sociale che da esse deriva.

Sotto tale profilo, la previsione è stata coordinata con la modifica introdotta dalla l. n. 103 del 2017 che ha ripristinato l'appello nei confronti della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.), attraverso l'inserimento di un comma 3 *quater*, ove si prevede

³ Nel senso che il pubblico ministero abbia la facoltà di impugnare a favore dell'imputato non solo in presenza di una violazione di legge ma anche «laddove la decisione presenti dei profili di ingiustizia cagionati da un *error facti*» v. M. GIALUZ, *Il ricorso straordinario per cassazione*, Giuffrè, 2005, p. 309; diversamente, nel passato, M. MASSA, *Contributo allo studio dell'appello nel processo penale*, Giuffrè, 1969, p. 92. Quanto alla giurisprudenza che pare richiedere solo la concretezza e l'attualità: cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 25 giugno 2009, p.m. in c. D.M.E., in CED 244110; Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, p.m. in c. Boido, in CED 202018.

⁴ Trattasi dell'innesto operato in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato.

che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Per quanto attiene alla legittimazione soggettiva ad appellare il legislatore per un verso introduce un nuovo art. 593 *bis* c.p.p., per un altro, interpola la previsione all'interno del comma 1 dell'art. 570 c.p.p.

Così, con riferimento all'appello, si precisa che, nei casi consentiti, la legittimazione ad appellare contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale spetta al procuratore della repubblica e che il procuratore generale presso la Corte d'appello può proporre appello soltanto nei casi di avocazione o nel caso in cui il procuratore abbia prestato acquiescenza al provvedimento. Anche in questo caso la previsione è stata raccordata con l'appello delle sentenze di non luogo, attraverso il richiamo dell'art. 593 *bis*, comma 2, c.p.p. da parte dell'art. 428, comma 1, lett. a), c.p.p.

Dovrà conseguentemente ritenersi che la previsione troverà operatività anche nel caso del ricorso *per saltum* (art. 569 c.p.p.) e che nel caso di decisione inappellabile la legittimazione spetterà solo al procuratore generale, unico legittimato al ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze pronunciate in grado di appello.

Assegnata l'appellabilità al Procuratore Generale solo nel caso d'inerzia del procuratore della Repubblica, al fine di rendere funzionale il rapporto tra le due procure, per un verso, viene abrogato l'art. 166 disp. att. c.p.p. ove si prevedeva che "Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice", per altro verso, si è inserito l'art. 166 *bis* disp. att. c.p.p., prevedendo la promozione di intese o di altre forme di coordinamento tra i due uffici di procura. La previsione dovrebbe servire, soprattutto, a coordinare i due uffici in caso di diverse opinioni sui contenuti dell'appello.

Sempre al tema della legittimazione soggettiva va ricondotta la disciplina dell'appello incidentale. In attuazione della delega, interpretata in questi termini, si prevede che l'appello incidentale sia proponibile soltanto dall'imputato entro quindici giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'appello principale del p.m. ai sensi dell'art. 584 c.p.p. Viene così esclusa la possibilità per il pubblico ministero di presentare l'appello incidentale. Naturalmente, la rinuncia dell'imputato all'appello incidentale non farà venir meno l'appello principale del p.m., con conseguente inoperatività del divieto della *reformatio in peius*, veicolando, quindi, i due gravami verso il rimedio del concordato, se ne ricorrono le condizioni (artt. 599 *bis* e 602 c.p.p.).

Altre possibili letture della delega in materia, pur prospettabili, sono state, dunque, escluse, ed è stata affidata al riformato art. 595, comma 3 c.p.p. la possibilità per l'imputato, non appellante, perché non legittimato, di presentare al giudice, con il deposito in cancelleria, entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione, presentata dalle altre parti, memorie e richieste scritte.

Si tratta indubbiamente di una previsione diversa da quella prevista all'art 121 c.p.p., come conferma la stessa Relazione al testo, che rende evidente l'intento teso al rafforzamento della dialettica processuale rispetto all'impugnazione delle altre parti, ed il conseguente dovere del giudice di fornire adeguate risposte alle richieste e



2/2018

osservazioni prospettate, così da aprire la strada all'eventuale ricorso in cassazione, secondo quanto già consentito da Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti.

3. Le impugnazioni delle decisioni relative ai reati di competenza del giudice di pace.

Prendendo spunto dal comma 84, lett. f), della legge delega, il testo normativo interviene anche in materia di impugnazioni delle sentenze del giudice di pace, sia delle sentenze del giudice ordinario che si pronuncia su reati di competenza del giudice di pace, giudicati per connessione.

Segnatamente, è pacifico che il p.m. possa appellare le sentenze di condanna solo quando sia applicata una pena di specie diversa da quella pecuniaria (art. 36 d.lgs. 274/2000).

Fermo restando quanto stabilito dalle Sezioni Unite, in tema di legittimazione del procuratore generale⁵, troverà operatività la nuova disciplina dei rapporti tra i due uffici di cui all'art. 593 *bis* c.p.p.

Resta ferma anche l'inappellabilità da parte del p.m. della sentenza di proscioglimento (art. 36 d.lgs. n. 274/2000).

In caso di sentenza pronunciata in grado d'appello dal tribunale in composizione monocratica, il ricorso sarà proponibile solo per violazione di legge (art. 39 *bis* d.lgs. n. 274/2000). Per le decisioni pronunciate in sede ordinaria per reati di competenza del giudice di pace si prevede che la sentenza d'appello sia ricorribile solo per violazione di legge (art. 606 comma 2 *bis*, c.p.p.).

4. L'agevolazione della progressione processuale.

In linea con la filosofia che, ispirata al superamento della separazione delle fasi processuali, tende a garantire la loro interconnessione, il nuovo provvedimento inserisce tra le disposizioni di attuazione del codice di rito l'art. 165 *bis* in cui si prevede che il giudice *a quo* trasmetta al giudice *ad quem* un distinto allegato formato a seguito della presentazione dell'atto di impugnazione contenente: i nominativi dei difensori di fiducia o d'ufficio, con l'indicazione della data di nomina, le dichiarazioni o le elezioni o le determinazioni dei difensori domiciliari con l'indicazione della relativa data, i termini di prescrizione relativi a nuovi reati, con indicazioni degli atti interruttivi, delle cause di sospensione, di eventuali dichiarazioni e di rinuncia alla prescrizione, i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione del momento iniziale, di eventuali sospensioni o proroghe.

Come si comprende, si tratta di informazioni che unite agli atti di cui all'art. 590 c.p.p., sono finalizzate ad assicurare la razionalizzazione, le sinergie e l'efficienza nelle fasi preparatorie dei giudizi, evitando il rischio di invalidità degli atti, di perdita di

⁵ Cass. Sez. Un., 31.5.20015, n. 22531, P.G. c./C.L.

efficacia dei provvedimenti, di ritardi o stasi processuali agevolmente superabili con un'ordinata organizzazione.

Con specifico riferimento al ricorso per cassazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, trasmetterà – se già non contenuti negli atti trasmessi – anche copia di quelli indicati dal ricorrente *ex art. 606, comma 1, c.p.p.*, ovvero la loro mancanza.

Come anticipato, si tratta di un elemento che trova precisi riscontri nella stessa l. n. 103 del 2017 e che si sta rafforzando di ulteriori indicazioni.

Il riferimento, qui solo anticipato, va alle modifiche di cui agli artt. 546 e 581 c.p.p. in relazione alla struttura della sentenza ed alla forma che deve – correlativamente – assumere l'atto di impugnazione. È di tutta evidenza la saldatura dei due atti: nato, il primo, per definire la fase di cognizione, dando contezza di tutti gli elementi connessi al suo sviluppo, ai presupposti ed ai contenuti decisori, il secondo è teso a definire l'oggetto delle critiche alla pronuncia e le conseguenti richieste, così da aprire l'ambito e l'oggetto della successiva fase di controllo⁶.

Non casualmente, ancorché non sia stata formalizzata nel testo definitivo della l. n. 103 del 2017 va segnalata la proposta di far dichiarare l'inammissibilità del gravame nei casi definiti oggettivi da parte del giudice *a quo*. Del dato resta, tuttavia, traccia nell'art. 591, comma 5-*bis* c.p.p. che, per gli stessi casi prevede, per il ricorso in cassazione, un *iter* caratterizzato dalla mancanza di formalità di procedura (art. 610, comma 5-*bis* c.p.p.).

Ancor più significativo risulta quanto deciso dalle Sez. un. 17 febbraio 2107, Amato ove la Cassazione ha affermato che nel fascicolo per il dibattimento formato ai sensi dell'art. 431 c.p.p. devono essere inseriti gli atti relativi alla notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare al fine di agevolare i poteri di ufficio del giudice di rilevare nullità insanabili e garantire, in tal modo, la durata ragionevole del processo, anche perché la tassatività dell'art. 431 c.p.p. attiene soltanto agli atti di indagine con valenza probatoria.

Il valore di questa indicazione non è infatti inquadabile tra gli *obiter dicta*, ove si consideri che il punto è stato oggetto di puntuale massimazione, ancorché la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite fosse quella relativa alla tipologia della nullità derivante dall'invalida notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

⁶ Sul punto, v., fra i molti, G. DI PAOLO, *L'art. 546 comma 1 lett. e: verso un nuovo modello normativo di motivazione "in fatto" della sentenza penale*, in AA.VV., *Le recenti riforme in materia penale*, cit., 241 ss.; P. MAGGIO, *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, in AA.VV., *Le recenti riforme in materia penale*, cit., 241 ss.; R. MAGI, *Il nuovo modello legale della sentenza di primo grado*, in AA.VV., *La riforma della giustizia penale*, cit., 205 ss.; A. MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione e la sua inammissibilità*, in *Giur. it.*, 2017, 2284; C. VALENTINI, *Nuove forme dell'impugnazione*, in AA.VV., *La riforma della giustizia penale*, cit., 216 ss.

5. Le disposizioni introdotte dalla l. n. 103 del 2017: primi dubbi interpretativi.

Come premesso, una parte – anche significativa – della riforma è contenuta nella l. n. 103 del 2017 ed è applicata dal 3 agosto 2017⁷.

Il primo profilo, come anticipato, riguarda le implicazioni della riforma degli artt. 546 e 581 c.p.p.

Con la prima previsione, si è disciplinata la struttura della sentenza, in modo da fornire una lettura articolata e completa delle questioni affrontate nel giudizio. Così, oltre agli elementi tradizionali dell'interazione dell'autorità procedente, delle generalità dell'imputato e delle parti private, dell'imputazione, delle conclusioni delle parti, del dispositivo con l'indicazione delle norme applicate, della data e della sottoscrizione del giudice, la decisione si struttura attraverso l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a supporto della decisione, con l'indicazione dei risultati raggiunti, dei criteri adottati nella valutazione delle prove, delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie. Ma, al di là di tali aspetti, la vera novità è data dalla configurazione dei punti della decisione. Questi ultimi riguardano l'accertamento dei fatti e delle circostanze di cui all'imputazione e la loro qualificazione giuridica, la punibilità e la quantificazione della pena; la responsabilità civile, l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme processuali.

Si tratta delle stesse questioni sulle quali ai sensi dell'art. 527 c.p.p. si articola la deliberazione collegiale.

In altri termini, la riferita struttura rappresenta il terminale delle vicende che si sono evidenziate nella fase dibattimentale, prima, e decisoria, poi, di cui la sentenza costituisce la rappresentazione, in modo da fornire alle parti, ma non solo – considerato che la sentenza è emessa nel “nome del popolo italiano” – una lettura completa dell'*iter* procedimentale e delle premesse della sintesi decisoria.

A questo elemento si raccorda, così da effettuarne una funzionale saldatura, la nuova disciplina della forma che deve assumere l'impugnazione (art. 581 c.p.p.).

Anche in questo caso, a parte i tradizionali elementi della indicazione del provvedimento impugnato, dalla sua data, di quella del giudice che l'ha emesso, devono essere specificamente indicati – pena l'inammissibilità dell'atto – i capi e i punti oggetto del gravame, le prove di cui si sostiene l'inesistenza, l'omessa assunzione, l'omessa o l'erronea valutazione, le richieste anche istruttorie, i motivi, con le argomentazioni in fatto e in diritto a supporto di ogni richiesta.

La legge non si limita, tuttavia, ad affinare e strutturare meglio i tratti essenziali dell'atto d'impugnazione ovvero a configurare meglio la necessaria correlazione fra i capi e punti impugnati, le richieste e i motivi, ma introduce dei temi e regole nuove in materia di ammissibilità dell'impugnazione.

In termini generali, la razionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria è perseguita, da un lato, stabilendo direttamente all'art. 581 c.p.p. la

⁷ Cfr., fra i tanti contributi, M. GIALUZ, *Le impugnazioni*, in M. GIALUZ - A. CABIALE - J. DELLA TORRE, [Riforma Orlando](#), cit., 22 ss.

previsione, finora contenuta all'art. 591 c.p.p., dell'inammissibilità dell'atto (trasformando, così, l'inammissibilità per mancanza di motivi, in una inammissibilità per carenza di specificità dei motivi medesimi), dall'altro lato, indicando che la specificità investe tutti i menzionati requisiti formali (*rectius*, sostanziali) dell'atto d'impugnazione. Non solo, quindi, le ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ciascuna richiesta, ma anche l'individuazione dei capi e dei punti di sentenza, posto che è onere dell'impugnante delimitare con esattezza i confini dell'oggetto del gravame, come pure le richieste, anche istruttorie.

Sicuramente, il *novum* della riforma è rappresentato dal fatto che dovranno essere enunciate (specificamente) pure «*le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione*» (lett. b), mentre l'elenco delle richieste dovrà includere (sempre specificamente) anche quelle «*istruttorie*» (lett. c), che costituiranno un vincolo anche per il pubblico ministero ai sensi dell'art. 603, comma 3-*bis* c.p.p.⁸

Sotto tale profilo la nuova previsione, retaggio dell'originario progetto volto a configurare l'appello quale mezzo d'impugnazione a critica vincolata⁹, svolge, certamente, quell'essenziale funzione di filtro delle impugnazioni imponendo all'impugnante – a pena d'inammissibilità (e non più a pena di rigetto del motivo) – che adduca un difetto probatorio, l'elencazione della prova e la puntuale indicazione del tipo di vizio denunciato. L'onere, già imposto dal punto di vista logico-strutturale, si fa, dunque, più serrato, ergo, più specifico proprio rispetto alla sentenza di cui si chiede il controllo.

I nuovi motivi d'impugnazione in materia di prova palesano, dunque, neppure troppo velatamente come l'accesso al giudizio di controllo sia divenuto cosa seria e meditata, e, più in generale, lascia emergere come il semplice *maquillage* della forma dell'impugnazione finisce per introdurre, “fra le righe”, ciò a cui, in verità, si è rinunciato.

Ad ogni buon conto, appare evidente il legame con quanto disposto dall'art. 546 c.p.p. appena citato. Invero, la previsione dovrebbe consentire innanzitutto al giudice dell'impugnazione d'individuare agevolmente i capi e i punti della decisione; in secondo luogo, appare agevole indicare le carenze probatorie della decisione e le conseguenti o nuove richieste istruttorie¹⁰.

Il nervo scoperto della previsione è legato alla specificità dei motivi d'impugnazione¹¹ che, per un verso, si configurano nei temi di critica alla sentenza relativamente a quanto deciso ovvero a quanto non deciso con la stessa, per l'altro, in relazione a quanto si richiede al giudice del gravame, con riferimento alle argomentazioni in fatto e in diritto.

⁸ Così, C. VALENTINI, *Nuove forme dell'impugnazione*, in AA.VV., *Le riforme della giustizia penale*, cit., 216.

⁹ Su tale aspetto e l'intero iter del d.d.l., v., per tutti, M. BARGIS, [L'itocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei Deputati](#), in questa Rivista, 19 ottobre 2015.

¹⁰ V., volendo, già A. MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione*, cit., 2286.

¹¹ Come osserva M. CERESA GASTALDO, [La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 169, “la nuova norma lascia immutata la sostanza del problema”.

In altri termini, il concetto di specificità è una nozione alla quale non può non essere sotteso un metro valutativo dotato di non poca elasticità, ma che, comunque, dovrebbe essere messo in relazione, per la parte di critica alla sentenza, con il grado di specificità della sua motivazione.

Com'è noto prima dell'entrata in vigore di questa disciplina, ma facendo riferimento alla futura riforma della motivazione e della forma dell'impugnazione, la questione della "specificità" dei motivi di appello è stata oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite, chiamate a definire un contrasto che si era prospettato in materia.

In seno alla giurisprudenza era presente un contrasto relativamente alle esigenze di specificità dei motivi di appello rispetto a quelli del ricorso per cassazione. Per un verso, si affermava che la specificità che caratterizza i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del *favor impugnationis*, in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, anche alla luce della differente configurazione strutturale dei due giudizi (artt. 597 e 609 c.p.p.).

Per un altro verso si riteneva che la specificità dei motivi riguardasse anche il giudizio d'appello, pur nella loro diversità, alla stregua di quelli del giudizio di legittimità. Le Sezioni Unite intervenendo sul punto, richiamandosi anche all'analoga disciplina valevole in sede civile, hanno affermato che l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata¹². Più di recente, sul punto sono intervenute anche le SS.UU. civili, le quali con la sentenza 16.11.2017, Miccoli, hanno diversamente affermato che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio d'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto di decisione alternativo, da contrapporre a quella di primo grado.

Invero, la sentenza Cass., SS.UU., Galtelli, si presta a numerose critiche soprattutto nella misura in cui omologa in relazione ai motivi ed alla loro specificità, il giudizio d'appello con quello di cassazione. Come emerge con chiarezza dall'art. 597 c.p.p., la domanda d'appello, attraverso i motivi devolve al giudice la cognizione ampia della materia relativa al punto oggetto del gravame, mentre ai sensi dell'art. 609 c.p.p. il giudizio di Cassazione coinvolge direttamente il motivo dedotto. Il giudizio d'appello, aperto ad una varietà di possibili motivi, si differenzia da quello di Cassazione, vincolato

¹² Cass., SS.UU., 27.10.2016, Galtelli. Per un commento, v., per tutti, H. BELLUTA, [Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2017, 134 ss.; A. MUSCELLA, *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, in *Arch. pen.*, 2017, 1, 1 ss.; nonché, volendo, A. MARANDOLA, *A proposito della specificità dei motivi di appello*, in *La difesa penale*, 2016, n.1, 18.



2/2018

da un numero circoscritto di motivi. Invero, il giudizio d'appello, come evidenziato con chiarezza dalle SS.UU. civili Miccoli non costituisce un preliminare giudizio di ammissibilità del gravame, quanto una domanda suscettibile di aprire una verifica sul merito della decisione.

6. (Segue) Il concordato in appello.

Il secondo profilo toccato dalla l. n. 103 del 2017 ha riguardato la reintroduzione del concordato in appello con rinuncia ai (residuali) motivi. Com'è noto, si tratta di un meccanismo molto controverso, oggetto di forti contrapposizioni teoriche e pratiche.

Ha nuociuto e nuoce, se non correttamente compresa, alla presenza della previsione una sua – sicuramente errata – assimilazione all'applicazione della pena su richiesta, dovendosi, invece, riconoscere che si tratta di percorsi profondamente diversi.

In primo luogo, la Corte d'appello provvede in camera di consiglio qualora le parti, anche in conseguenza di una rinuncia, ne facciano richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Qualora i motivi di cui si chiede l'accoglimento siano suscettibili di determinare una nuova pena, il p.m. e l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, indicano al giudice anche la pena convenuta.

Nell'eventualità in cui il giudice ritenga di non accogliere le richieste delle parti, ordina la citazione a comparire a dibattimento e si avvia la fase pubblica, posto che la richiesta e la rinuncia perdono efficacia, ma non è preclusa la loro riproposizione e, dovrebbe ritenersi, anche una nuova proposta di pena concordata.

Dovrebbe, peraltro, ritenersi che non sia necessario passare per il primo percorso, per poter approdare al secondo, anche se è verosimile un diverso orientamento degli uffici del pubblico ministero.

Il timore di una deriva indulgenziale, favorita dall'autonomia dei pubblici ministeri in udienza, evidenziata da alcuni episodi della prassi, contrapposto alla volontà di reintrodurre un meccanismo non premiale, ma sicuramente deflattivo, ha condotto il legislatore ad una soluzione che reintroducendo il concordato ne ridefinisce il perimetro applicativo. Si è così previsto innanzitutto che il concordato non opera per i reati di cui all'art. 51, comma 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p., nonché per i procedimenti di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, primo, secondo, terzo e quarto comma, 600 *quater*, secondo comma, 600 *quater* 1, relativamente alla condotta di produzione e commercio di materiale pornografico, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p., nonché per i procedimenti nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, per professione o per tendenza (art. 599 *bis*, comma 2, c.p.p.).

In secondo luogo, si è stabilito che, ferma l'autonomia del singolo magistrato (art. 53, comma 1, c.p.p.), il procuratore generale presso la Corte d'appello, sentiti i magistrati del suo ufficio e i procuratori della repubblica del distretto, indichi i criteri ai quali i pubblici ministeri debbano orientarsi nella loro valutazione, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti (art. 599 *bis*, comma 4, c.p.p.).

Non può negarsi che queste previsioni suscitino non poche perplessità¹³. Invero, non si coglie la *ratio* dell'esclusione delle riferite ipotesi delittuose, considerata la non premialità del rito, l'impropria omologazione con l'applicazione della pena a richiesta e la possibilità che per quei reati sia stato celebrato il rito abbreviato, con conseguente abbattimento della pena.

L'equivoco con l'applicazione della pena prosegue anche in fase di ricorso per cassazione ove si prevede una procedura, senza formalità, per la eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso, che se potrebbe giustificarsi per la sentenza per la quale sono specificati i motivi di ricorso, non trova fondamento per la sentenza concordata, per la quale i motivi non sono fissati per legge, anche in considerazione del fatto che a differenza dell'applicazione della pena a richiesta, il concordato non sana le invalidità, almeno quelle rilevabili d'ufficio.

Non appaiono neppure fondate le argomentazioni per le quali si escluderebbe il concordato configurato come patteggiamento tardivo e neppure quelle per le quali si vorrebbe "sanzionare" chi potendo patteggiare o chiedere il giudizio abbreviato non lo ha fatto, ovvero avendo già ottenuto l'abbattimento della pena per il rito contratto, non dovrebbe godere di ulteriori sconti di pena.

Parimenti non si coglie il senso del generico riferimento alla tipologia dei reati ed alla complessità dei procedimenti, con il rischio di richiedere in caso di processi cumulativi la concessione del concordato solo se richiesto da tutti gli imputati. Se con la riferita concertazione si possano evitare singole prese di posizione dei sostituti, suscita perplessità la differenziazione dei protocolli tra le diverse procure generali del Paese, spesso ispirate a regole diversificate.

7. (Segue) Le diversificate ricostruzioni sulla disciplina della rinnovazione dibattimentale.

L'ulteriore profilo sul quale è intervenuta la l. n. 103 del 2017 è stato quello relativo alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale¹⁴: attraverso l'inserimento del comma 3 *bis* nell'art. 603 c.p.p., si è previsto che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

¹³ V., per tutti, N. PASCUCCI, [Il ritorno del concordato sui motivi di appello tra esigenze processuali e timori di malfunzionamento](#), in questa Rivista, fasc. 11/2017, p. 31 ss.; nonché, A. MACCHIA, [Le novità dell'appello: rinnovazione dell'appello, concordato sui motivi](#), in questa Rivista, 9 novembre 2017.

¹⁴ Al riguardo v., L. LUPÀRIA - H. BELLUTA, [Ragionevole dubbio ed etica del sistema: quando l'immediatezza non serve?](#), in questa Rivista, fasc. 12/2017, p. 89 ss.; H. BELLUTA - L. LUPÀRIA, [La parabola ascendente dell'istruttoria in appello nell'esegesi "formante" delle Sezioni Unite](#), in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3/2017, p. 151 ss.; A. MACCHIA, [Le novità dell'appello: rinnovazione dell'appello, concordato sui motivi](#), cit.; A. MARANDOLA, [Il ritorno del concordato sui motivi di appello](#), in AA.VV., *Le recenti riforme in materia penale*, cit., 398 ss.

Non è difficile ricondurre –seppur in parte¹⁵– questa previsione al recepimento delle notissime decisioni Corte EDU Dan c. Moldavia e Manolachi c. Romania, nonché da ultimo Corte EDU Lorefice c. Italia nelle quali si è ravvisata la violazione dell’art. 6, comma 1, Cedu, per avere i giudici di seconde cure condannato un imputato, assolto in prima istanza, attraverso la mera rivalutazione cartolare delle testimonianze raccolte in precedenza, senza passare attraverso l’assunzione dibattimentali delle medesime.

Com’è noto, queste decisioni sono state recepite dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, superando così i contrasti che si erano manifestati davanti alle Sezioni semplici del Supremo Collegio.

Si è così affermato che è affetta da vizio di motivazione *ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.*, per mancato rispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all’art. 533, comma 1, c.p.p., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603, comma 3, c.p.p.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’art. 6, par. 3, lett. d) CEDU, la Corte di Cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata¹⁶.

Con la stessa sentenza si è altresì affermato che la previsione operi in caso di riforma della sentenza anche ai soli fini civili¹⁷ ed in caso di appello di sentenza emessa nel giudizio abbreviato¹⁸; che in caso di irreperibilità, ferma la necessità di accertarne le ragioni preclusive all’audizione, è interdetto il ribaltamento del giudizio assolutorio *ex actis*¹⁹; che prova decisiva è quella che ha determinato o anche contribuito a determinare l’assoluzione o che potrebbe determinare la condanna²⁰; che la garanzia non consente distinzioni tra le figure dei dichiaranti²¹.

L’impostazione è stata ribadita anche con specifico riferimento al giudizio d’appello nei confronti d’una sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato, affermando che in caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento emessa all’esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice d’appello che riforma

¹⁵ Cfr., in senso critico sulla portata e formulazione della norma, per tutti, V. AIUTI, *Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa*, in AA.VV., *La riforma della giustizia penale*, cit., 249 ss.

¹⁶ Cass., SS.UU., 28.4.2016, Dasgupta, in *CED*, 267487.

¹⁷ Cass., SS.UU., 28.4.2016, Dasgupta, in *CED*, 267489.

¹⁸ Cass., SS.UU., 28.4.2016, Dasgupta, in *CED*, 267487.

¹⁹ Cass., SS.UU., 28.4.2016, Dasgupta, in *CED*, 267490.

²⁰ Cass., SS.UU., 28.4.2016, Dasgupta, in *CED*, 267491.

²¹ Cass., SS.UU., 28.4.2016, Dasgupta, in *CED*, 267488.

la sentenza impugnata deve disporre l'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni²².

La nuova formula solleva più di un problema applicativo: oltre al mancato richiamo a soggetti diversi dal pubblico ministero (si pensi alla parte civile), per i quali è dubbio che la norma possa operare, suscita perplessità, dopo l'eliminazione dell'inopportuno richiamo alla decisività della prova (requisito verificabile, peraltro, solo *ex post*), il richiamo all'"attinenza" dei motivi alla valutazione della prova dichiarativa, di cui andrà ricostruito l'esatto significato, visto il carattere eccezionale della norma.

Al di là dei dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti del nuovo comma 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p.²³, superabili ritenendo, da un lato, che la rinnovazione ai sensi dell'art. 581 c.p.p. riformato debba essere oggetto di uno specifico motivo d'appello del p.m., dall'altro lato, che il giudice possa argomentare la riforma sulla base di altri elementi, nonché ritenere la prova dichiarativa non rilevante, va sottolineato che – come si dirà in relazione al rito abbreviato ed alle situazioni non connesse- l'impostazione delle Sezioni Unite non ha trovato piena condivisione. Sotto questo profilo, da ultimo, Cass., Sez. II, 26.09.2017, n. 55068, ha escluso la violazione dell'art. 603 c.p.p. in quanto le prove dichiarative alla base sia dell'assoluzione che del suo ribaltamento, sono state acquisite nella dimensione cartolare all'esito dell'incidente *ex art.* 500, comma 4, c.p.p.²⁴.

Da ultimo, non condividendo l'impostazione delle Sezioni Unite è stata rimessa al Collegio Riunito la seguente questione: "Se nel processo con rito abbreviato, relativo a delitti aggravati *ex art.* 7 D.L. 152/1991, la condanna in appello di imputati assolti in primo grado, fondata sulla rivalutazione di elementi già presenti agli atti (intercettazioni) e sulla rinnovazione parziale del dibattimento, attraverso l'esame di due collaboratori di giustizia che hanno fornito informazioni su dati di contesto, comporti la necessità di procedere all'esame delle persone offese che hanno fornito informazioni su dati di contesto, comporti la necessità di procedere all'esame delle persone offese che hanno sporto denuncia in ordine ai fatti incriminati, in conformità del principio di diritto espresso dalle SS.UU. Patalano, ovvero se tale principio non risulti superato alla luce del nuovo comma 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p., introdotto dalla L. 23.06.2017, n. 103, norma che sembrerebbe escludere l'obbligo di rinnovare le prove cartolari, contemplando soltanto la necessità di far rivivere l'oralità dell'assunzione,

²² Cass., SS.UU., 19.1.2017, Patalano, n. 18620; in precedenza, peraltro, già Cass., SS.UU., 28.04.2016, Dasgupta, cit. Per tutti, H. BELLUTA - L. LUPÀRIA, [Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?](#), in *questa Rivista*, 8 maggio 2017; E. LORENZETTO, [Reformatio in peius in appello e processo equo \(art. 6 CEDU\): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite](#), *ivi*, 5 ottobre 2016.

²³ Al riguardo, v., soprattutto, V. AIUTI, *Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa*, in AA.VV., *La riforma della giustizia penale*, cit., 255 ss. Sul nuovo contenuto cfr., anche, P. BRONZO, *La nuova ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, in AA.VV., *Le recenti riforme in materia penale*, cit., 409 ss.

²⁴ V., da ultimo e per tutti, V. AIUTI, *Rinnovazione del dibattimento e «provata condotta illecita»*, in *Giur. it.*, 2018, in corso di pubblicazione.

tenendo conto anche della recente pronuncia della Corte EDU nel caso Fomataro c/o Italia che ha ribadito la compatibilità del giudizio abbreviato con la CEDU²⁵.

Dovrebbe, invece, escludersi che la stessa regola operi nel caso in cui sia richiesto il proscioglimento a fronte di una sentenza di condanna²⁶: a differenza dell'altra ipotesi, governata dalla regola del "dubbio ragionevole", in questo caso opera la presunzione di innocenza.

Non sono, peraltro, mancate posizioni contrarie²⁷. Va, infatti, affermato che quanto sostenuto dalla sentenza Patalano, nel caso di assoluzione in appello di una sentenza di condanna, il giudice di secondo grado deve rinnovare la prova testimoniale della persona offesa, allorché, costituendo prova decisiva, intenda valutare diversamente l'attendibilità, a meno che tale prova risulti travisata, per omissione, invenzione o falsificazione²⁸.

La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite²⁹ affermando che nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado. Tuttavia, il giudice d'appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 c.p.p.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado.

Sullo sfondo rimane, invece, ancora aperta l'analogia questione nel caso in cui il giudizio di primo grado si sia concluso con il rito abbreviato "secco"³⁰ o abbia trovato applicazione l'art. 190-bis c.p.p. o, più in generale, la prova non sia stata (precedentemente) assunta in dibattimento (elemento deducibile, per taluni, dal richiamo al concetto della "rinnovazione").

A queste decisioni, ispirate ad una "lettura" restrittiva del comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p., in punto di rinnovazione di prove cartolari acquisite, in prima istanza, deve ritenersi sottesa la finalità di evitare il rischio di un'implosione dei giudizi d'appello, con forte pregiudizio della "tenuta del sistema", non solo del giudizio di secondo grado.

²⁵ Al riguardo, v. G. DUCOLI, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello dopo la riforma Orlando. Verso un "secondo-primo" giudizio di merito?*, in *Legisl. Pen. on line*, 21 dicembre 2017; per un commento v. E. RIZZATO, *Il rito abbreviato sotto la lente della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La decisione Fomataro c/o Italia (19 ottobre 2017)*, in *Quest. Giust. On line*, 10 novembre 2017.

²⁶ Cass., Sez. III, 7.06.2016, G.P.M., in *CED*, 267931; Cass., Sez. IV, 20.12.2016, Mangano, in *CED*, 268948.

²⁷ Cass., Sez. II, 20.6.2017, n. 41571, P. m. in proc. I.F. e altri.

²⁸ *Adde*, Cass., Sez. II, 24.04.2014, Pipino, *CED* 260071

²⁹ Cass., SS.UU., 21.12.2017, P.m. in proc. Troise.

³⁰ Ancora, per tutti, V. AIUTI, *Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa*, in AA.VV., *La riforma della giustizia penale*, cit., 259 ss. Cfr., da ultimo, anche G. LEO, [Nuove risposte della giurisprudenza di merito sulla rinnovazione "obbligatoria" dell'istruzione in appello](#), in questa *Rivista*, fasc. 2/2018, p. 205 ss.



2/2018

8. Alcune specificazioni sui motivi del ricorso in Cassazione.

La l. n. 103 del 2017, nel più ampio contesto della ridefinizione dei motivi del ricorso per cassazione, prevede che nel caso della conferma della sentenza di proscioglimento (c.d. doppia conforme) il pubblico ministero possa proporre ricorso solo per violazione di legge [art. 606, lett. a) b) c) e d) c.p.p.]. La previsione è confermata anche da quanto previsto dall'art. 428 c.p.p. Analoghe previsioni operano anche per i ricorsi nei confronti delle sentenze emesse in appello dal tribunale nei confronti delle sentenze del giudice di pace e delle sentenze relative ai reati di competenza del giudice di pace giudicati per concessione dei giudici ordinari.

Come anticipato, si prospetta problematica, forse frutto della permanente omologazione della sentenza emessa a seguito di concordato con quella di applicazione della pena su richiesta, la previsione della declaratoria, senza formalità, della procedura dell'inammissibilità dei ricorsi nei confronti della sentenza emessa all'esito degli artt. 599-bis e 602 c.p.p.: non essendo precisati i motivi del ricorso che potranno essere attivati, in presenza delle condizioni, sicuramente non tutte applicabili, previste dall'art. 606 c.p.p.

9. Conclusioni.

Le riflessioni svolte, soprattutto nella parte a regime, evidenziano le prime difficoltà applicative legate a resistenze "culturali" peraltro meno evidenti rispetto ad altre previsioni (art. 124 c.p.p.) ovvero relativamente a norme addirittura del tutto volutamente eluse (art. 412 c.p.p.).

L'appello, almeno, non sconta, a differenza di altre previsioni (dibattimento a distanza; intercettazioni; prescrizione) la nuova tecnica di approvare la legge e differirne gli effetti.

È quindi possibile tentare di sviluppare qualche prima riflessione. Per quanto attiene al tema della legittimazione si lascia apprezzare – se reggerà alle (certe) eccezioni di legittimità costituzionale- la nuova configurazione della titolarità degli uffici del pubblico ministero, impostata – in linea con alcuni passaggi della motivazione di C. cost. n. 85/2016 che ha censurato la legge Pecorella – secondo una visione di effettività delle istanze accusatorie.

Ampia perplessità solleva, come anticipato, l'interpretazione delle Sezioni Unite penali Gattelli sulla specificità dei motivi d'appello, lasciandosi chiaramente preferire l'impostazione delle Sezioni Unite civili Miccoli, ma soprattutto forti riserve sono evidenziate nei confronti delle prassi tese a istituire uffici spoglio dell'ammissibilità degli appelli, nonché finalizzate a sollecitare l'autosufficienza dell'atto d'appello.

Incertezza circondano il tema della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per le "resistenze" a recepire gli orientamenti delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano, non solo in relazione al rito abbreviato, ma, più in generale, relativamente alle situazioni nella quali sia mancata in primo grado l'assunzione orale della prova dichiarativa, pur non dovendosi negare gli evidenziati rischi di "sistema".



2/2018

Invero, nonostante la riforma, l'appello resta ancora sospeso alla ricerca di un equilibrio – ragionevole – tra le due istanze che ne hanno sempre caratterizzato il ruolo: la funzione, più o meno stretta, di controllo e quella più o meno ampia, di un nuovo giudizio³¹.

Si tratta di evitare, da un lato, *standards* valutativi di specificità non funzionali alla verifica del merito della questione sollevata, anche in relazione alla qualità argomentativa della sentenza appellata: dall'altro, l'alterazione degli equilibri della rinnovazione della prova orale tra i gradi e le fasi.

³¹ V., già, M. CERESA GASTALDO, [La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative](#), cit., 163 ss.; P. MAGGIO, *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, cit., 388; R. KOSTORIS, *Le impugnazioni penali, travagliato terreno alla ricerca di nuovi equilibri*, in *Riv. dir. proc.* 2008, 918 ss. In generale, sulla proposta di riforma del giudizio d'appello, M. BARGIS - H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, in M. BARGIS - H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Torino, 2013, 283 ss.